



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO UNICO 2003

PERSONE FISICHE FASCICOLO 3

Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2002

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI	Compilazione del frontespizio
QUADRO RA	Redditi dei terreni
QUADRO RB	Redditi dei fabbricati
QUADRO RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
QUADRO RP	Oneri e spese
QUADRO RN	Calcolo dell'IRPEF
QUADRO RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR	Crediti d'imposta
QUADRO RX	Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE	Altri redditi di lavoro autonomo
QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RI	Redditi di capitale
QUADRO RL	Redditi diversi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC	Amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2003

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo	
Quadro RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
Quadro RF	Impresa in contabilità ordinaria
Quadro RG	Impresa in contabilità semplificata
Quadro RD	Allevamento di animali
Quadro RS	Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG
Quadro RQ	Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997
Quadro RJ	Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT
Quadro RY	Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta
Quadro RU	Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
Quadro FC	Redditi derivanti da imprese estere partecipate

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE			
1. Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS	3	8. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ	42
2. Le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo	3	9. Istruzioni per la compilazione del quadro RJ	44
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RE	7	10. Istruzioni per la compilazione del quadro RY	45
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF	11	11. Istruzioni per la compilazione del quadro RU	46
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG	17	12. Istruzioni per la compilazione del quadro FC	76
6. Istruzioni per la compilazione del quadro RD	27		
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RS	35	II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	80
	39	APPENDICE	81
		STUDI DI SETTORE	89

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta **precedenti il 2002** da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali **sono stati approvati** i relativi studi di settore a decorrere **dall'anno 2002 (vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati)** è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; **SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.**

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2002.**

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2002 (vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati)** il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.
- L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro, pari a lire 100 milioni;

Vedere in Appendice
l'elenco degli studi approvati
con decorrenza dal
1° gennaio 2002

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è **necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.**

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo **d'imposta 2002**, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

Barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";

Compilare ed allegare gli appositi modelli.

Reddito derivante dall'attività di allevamento

Il quadro RD deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di allevamento di animali eccedenti i limiti di cui all'art. 29, comma 2 lett. b) del TUIR, qualora tale reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato TUIR. Oltre al quadro RD, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Reddito di lavoro autonomo

Il quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Oltre al quadro RE, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se deve essere compilata la sezione in esso contenuta.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del TUIR).

Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del c. 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocata in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e par-

tecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR. Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

- a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2001;
- b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'IRPEF e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare. Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000, nel 2001 e nel 2002 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n.388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 28 dicembre 2001, n.448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;
- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emergenza di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare»;
- Decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto»;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
- Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante «Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo»;
- Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Disposizioni della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e tributari»;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)».

Disposizioni in materia di imprese estere partecipate localizzate in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato

L'art. 127-bis del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. "collegato fiscale" alla legge Finanziaria 2000), ha introdotto un particolare regime di tassazione in relazione ai redditi conseguiti da imprese, società o altri enti partecipati da un soggetto residente in Italia e localizzati in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "controlled foreign companies" o "CFC").

In attuazione del comma 8 del suddetto art. 127-bis, il D.M. n. 429 del 21 novembre 2001 costituisce il regolamento di attuazione di tale disciplina.

Le disposizioni di detto regolamento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, (23.11.2001 data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 21.11.2001 di approvazione della c.d. "black list"), con riferimento ai redditi conseguiti dall'impresa, società o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data. Di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole si rendono operative a partire dai redditi prodotti nel 2002.

Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, del Tuir

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituisce i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del comma 7-bis.

L'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione. Il comma 7-quater dispone, infine, che il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC è alternativo all'applicazione della disposizione in esame, concernente il disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 bisogna fare riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002.

Oneri di utilità sociale

1. A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, l'art. 6, comma 20, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lettera c-decies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114 del Tuir, per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. È previsto, inoltre, che il Ministro dell'ambiente individui con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
2. Con l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è stato modificato il comma 2, lett. c-sexies), dell'art. 65 del Tuir. Per effetto di tale modifica sono deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

Disposizioni in materia di autotrasporto

Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Recupero dei crediti d'imposta concessi per gli anni 1992, 1993 e 1994

Con il D.L. 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla L. 17 maggio 2002, n. 96, sono state emanate disposizioni in merito al recupero dei crediti d'imposta concessi agli esercenti l'attività di autotrasporto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Il recupero avviene in esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9.6.93 n. 93/496/CEE e del 22.10.96 n. 97/270/CE, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29.1.98 e del 19.5.99.

Il recupero delle somme è effettuato nei confronti dei beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20.3.2002.

Sono escluse anche le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20.3.2002 e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza.

Le somme restituite non sono deducibili in quanto i suddetti crediti d'imposta non hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa, giusta la previsione contenuta nell'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e art. 3 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

Emersione del lavoro irregolare

Gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, prevedono incentivi fiscali e contributivi per i datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e che si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001).

Il regime agevolato prevede che sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applichi, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta in corso al 25 ottobre 2001;
- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

Per effetto delle ulteriori modifiche alla legge n. 383 del 2001, apportate dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare a decorrere dal 25 aprile 2002, sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applica, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001;
- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

In ogni caso, resta fermo che ai fini della determinazione dell'incremento dell'imponibile occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

L'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro.

Con D.M. del 17 maggio 2002 è stato determinato che dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

La deducibilità si applica per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune.

Con l'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 70, comma 6, della L. n. 448 del 2001.

Con tale interpretazione viene sancito che la suddetta deducibilità spetta anche con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro.

Decorrenza degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti

Con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sono state emanate norme contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della L. n. 39 del 2002 (Comunitaria 2001), al fine di recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29.6.2000 n. 2000/35/CE.

In particolare, viene previsto l'automatico decorso degli interessi moratori, parametrati alle operazioni di finanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorati di 7 punti, a seguito del decorso del termine legale o contrattuale per il pagamento, senza necessità di messa in mora del debitore.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002.

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265

Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le presenti disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento in deducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, l'art. 1, comma 1, lett. b), dispone che le minusvalenze

non realizzate delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Modifica alla DIT

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, l'art. 1, comma 1, lett. c), dispone che il coefficiente di remunerazione del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali (attualmente del 3%). Il successivo comma 1-bis prevede che in alternativa possono essere applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 466 del 1997 vigenti alla data del 24 settembre 2002 con le seguenti modificazioni: – la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.

Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

Riconoscimento dei maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo di annullamento

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 5, dispone che, fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori.

Tale somma:

- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6.

**Decreto-legge
24 dicembre 2002,
n. 282, convertito con
modificazioni dalla L.
21 febbraio 2003, n. 27**

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (art. 3)

Per effetto del disposto dell'art. 3, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state prorogate.

Pertanto, le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta va versata in unica soluzione o in tre rate annuali.

**Legge
27 dicembre 2002,
n. 289**

Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)

Il comma 4-bis introdotto nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289 viene stabilita, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2003, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

Disposizioni a favore delle cooperative edilizie (art. 80, comma 26)

Per effetto dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, come modificato dall'art. 80, comma 26, della legge n. 289, non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Erogazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)

L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2003, che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive

dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir.

Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9)

Per effetto dell'art. 90, comma 9, della legge n. 289, è stata abrogata, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e reperibile anche presso gli sportelli self-service e sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del FASCICOLO 1, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Nel **rigo RE2, colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 50, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE22.

Nel **rigo RE2, colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sinda-

co o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

In tale rigo va, altresì, indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RE4, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

- adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in **colonna 1**;
- adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare in **colonna 1**;
- emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni) da evidenziare in **colonna 2**.

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei **righe RE2** colonna 2, **RE3** e **RE4** (colonna 3).

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti

stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2002 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere in APPENDICE, voce
"Ammortamento degli immobili
strumentali per l'esercizio
di arti e professioni"

Nel **rigo RE10**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001 e successive modificazioni);
- in **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
 - l'importo già indicato a colonna 1;
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali). Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
 - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché

quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del presente FASCICOLO.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- **le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, nell'ipotesi in cui tali strutture siano gestite direttamente dal datore di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002).**

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, va indicata la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- **Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001 e successive modificazioni.** Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- **Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- **Regime sostitutivo per le attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.823,00.
Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righi da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.

Nel **rigo RE21** pertanto, va indicato:

- a **colonna 1**;
- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2**, va indicato :

- **in caso di codice 1 o 2**, l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al 10 o 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RE20 di questa dichiarazione e quello di rigo RE20 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RE20.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3. Tale importo va sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Si precisa che qualora debba applicarsi la disposizione di cui al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, l'importo che dev'essere recuperato a tassazione va indicato nel rigo RE3, secondo le istruzioni ivi fornite. Tale importo va sommato all'ammontare del reddito di colonna 2.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RE25 e RE26

Totale netto compensi, proventi e redditi

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE28**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE27**.

Nel **rigo RE29**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Nel **rigo RE30**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE28** e quello di **rigo RE29**. Sommare l'importo di **rigo RE30** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE31**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo". L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del FASCICOLO 1, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2 o RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a for-

mare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta. Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Vedere in APPENDICE,
voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF27** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF29**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF28** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF24** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

Vedere nell'APPENDICE
del Fascicolo 1
la voce "Immobili di interesse
storico o artistico"

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Nei **righi RF8** e **RF30** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del TUIR devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del TUIR, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF30**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF30** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:

- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF30** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001). L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del TUIR e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2:

- lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83;
- lett. c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche, se di importo non superiore a euro 1.032,91;
- lett. c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37;
- lett. c-nonies)
- **lett. c-decies)**
- c-undecies).

Nel **rigo RF14** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del TUIR nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del TUIR, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000,00 euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002 le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Nel **rigo RF15** va indicato l'ammontare delle minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le quali sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Ne consegue che nel **rigo RF33** va indicata la variazione in diminuzione pari all'ammontare della quota costante.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001.

Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Vedere voce
"Oneri di utilità sociale"
nelle "Novità della disciplina
sul reddito d'impresa"

Vedere voce
"Decreto-legge 24 settembre
2002, n.209, convertito,
con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265"
nelle "Novità della disciplina
sul reddito d'impresa"

Vedere voce
"Disposizioni in materia
di autotrasporto" nelle
"Novità della disciplina
sul reddito d'impresa"

Vedere in APPENDICE,
voce "Spese di manutenzione
e riparazione"

Nei **rigi RF19 e RF20** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF24**.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del TUIR, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel **rigo RF37**.

Nel **rigo RF22** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel rigo RF23 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7 bis, del TUIR.

Nel **rigo RF24** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del TUIR va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice;
- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1, del TUIR. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Per entrambe le categorie di spese indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR;
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del TUIR;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- **l'ammontare dei crediti d'imposta rimborsati dagli esercenti l'attività di autotrasporto, se imputati a conto economico;**
- **l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi;**
- **l'ammontare della sopravvenienza passiva relativa alla regolarizzazione contabile effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002;**

Vedere voce
"Modifiche all'art. 76, commi
7 bis e 7 ter, del Tuir"
nelle "Novità della disciplina
sul reddito d'impresa"

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

Vedere in APPENDICE, voce "Beni
la cui cessione non è considerata
destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa"

Vedere voce "Deducibilità delle
spese di partecipazione
alla gestione dei micro-asili
e dei nidi nei luoghi di lavoro"
nelle "Novità della disciplina
del reddito d'impresa"

- **l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.**

Nel **rigo RF25** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF4 a RF24.

Nel **rigo RF31** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, **compresi componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.**

Vedere in APPENDICE, voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"

Nel **rigo RF32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF34** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Vedere in APPENDICE, voce "Accantonamenti ai fondi di previdenza"

Nel rigo RF35, va indicato l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2 bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti.

Vedere in APPENDICE, voce "Modifiche all'art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa"

Nel rigo RF36 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7 ter, del Tuir non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7 bis del medesimo articolo.

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta"

Nel **rigo RF37, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1 per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002;**
- **l'ammontare della sopravvenienza attiva determinata dai soggetti che hanno effettuato la regolarizzazione contabile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002;**
- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del TUIR, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN23 del quadro RN;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta li-

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

- mitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del TUIR;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del TUIR);
 - l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
 - l'importo forfetario di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. **Tali importi sono stati così rideterminati dall'art. 21, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001**;
 - il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
 - per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;

Nel **rigo RF38**, **colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS18 e RS19, colonne 1 e 2, già compreso nell'importo da indicare a colonna 2.

Nella **colonna 2**, va indicato:

- l'importo esposto in colonna 1;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RF39** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RF26 a RF38.

Nel **rigo RF40** va indicata la differenza tra **rigo RF25** e **rigo RF39**. Se tale differenza è negativa riportare il segno meno ("−").

Nel **rigo RF41** va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "−") tra l'importo dell'utile (**rigo RF2**) ovvero della perdita (**rigo RF3**) e l'importo di **rigo RF40**.

Vedere voce
"Oneri di utilità sociale"
nelle "Novità della disciplina
sul reddito d'impresa"

Nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF41, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche) e c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1.032,91 e 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF41 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF43**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF44** va indicata la differenza tra il rigo RF41 e le erogazioni liberali di rigo RF42. Qualora nel rigo RF41 sia indicata una perdita, nel rigo RF44 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RF43.

Se nel rigo RF44 è indicata una perdita, tale perdita va riportata nel **rigo RF48**, al netto dell'eventuale importo indicato nel rigo RF47 se impresa coniugale. In tal caso, nel rigo RF52 va indicato zero e non devono essere compilati i righe: RF45, RF46, RF49, RF50 e RF51.

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite di impresa
in contabilità ordinaria"
e "Perdite riportabili senza
limiti di tempo"

Si fa presente che la perdita di rigo RF48 può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel **rigo RF45, colonna 3**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF44 e l'importo di rigo RF38 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ma non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF46** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44 e quello di rigo RF45.

Nel **rigo RF47** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RF48** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore, pari alla differenza dei righe RF46 e RF47.

Nel **rigo RF49** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, come risultante dal rigo RJ10.

Nel **rigo RF50** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF48 e quello di rigo RF49.

Se tale importo è positivo, nel **rigo RF51** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF50.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF51 può essere effettuata la compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RF52** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF50 e quello di rigo RF51.

Nel **rigo RF53, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righe RN2 e RN23 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a cia-

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite di impresa
in contabilità ordinaria"

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta"

scun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei righe RN25 e RN29 del quadro RN.

Nel **rigo RF54** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2002, per la quota spettante all'imprenditore.

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF55** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei **righe RF56 e RF57** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF58** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel **rigo RF59** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei **righe RF60 e RF61** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF62** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF63** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF64** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF65** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF66** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF67** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel **rigo RF68** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo RF69** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale seguendo, per le immobilizzazioni materiali e immateriali i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 127 del 1991 (al netto dei fondi di ammortamento).

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF70**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività

conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF71**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF72**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF73**, va indicata la differenza degli importi dei **rigi RF71** e **RF72**. Se l'importo di rigo RF72 è superiore a quello di rigo RF71 va indicato zero.

Nel **rigo RF74**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.

Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF74 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF76 della medesima colonna.

Nel **rigo RF75** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF75, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF76 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF75.

Nel **rigo RF76**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, per i quali, tuttavia, non rilevano i predetti limiti percentuali.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR se nell'anno 2001 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a **euro 309.874,14**, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - a **euro 516.456,90**, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;
- se non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche:

- dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dai contribuenti minimi che determinano forfaitariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 della citata legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2002, adottando il regime di contabilità semplificata.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 2001 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2002 al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2002, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo".

I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3 del rigo RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In **colonna 1**, dello stesso rigo il contribuente può indicare l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Vedere in APPENDICE la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

La **colonna 2** dello stesso rigo va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG22**, evidenziando in colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i righi da RG12 a RG19.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve, inoltre tener conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001) da evidenziare in **colonna 2**.

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2002.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa. Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni

Vedere in APPENDICE, voce
"Parametri presuntivi
di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce
"Studi di settore"

Vedere in APPENDICE la voce
"Beni la cui cessione non
è considerata destinazione
a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa"

Vedere in APPENDICE, voce
"Contributi o liberalità"

ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2002, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel rigo RG9 va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Nel **rigo RG10** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del TUIR;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 2001, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR nella formulazione precedente alle modifiche recate dalla legge n. 449 del 1997;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fi-

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Immobili di interesse storico o artistico"

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Vedere in APPENDICE, voce
"Contributi o liberalità"

ni dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11** va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2002 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale, **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, legge n. 289 del 2002.**

Nel **rigo RG13** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2002 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, legge n. 289 del 2002.**

Nel **rigo RG14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Vedere in APPENDICE,
voce "Spese per
prestazioni di lavoro"

Nel **rigo RG15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ai sensi del comma 1-quater dello stesso art. 62, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80**, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR.

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR. Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Qualora il contribuente si sia avvalso dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, **presentando la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002**, va evidenziato anche in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

Nel **rigo RG16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa; **tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.**

Nel **rigo RG18** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG19** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto **limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.**

Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del TUIR.

Nel rigo RG20 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo.

Nel rigo RG21 vanno indicate le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro. Le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

Nel **rigo RG22, colonna 2**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righe, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del TUIR;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Vedere voce "Disposizioni in materia di autotrasporto – deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"

Vedere voce "Disposizioni in materia di autotrasporto – deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"

Vedere voce "Modifiche all'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del TUIR" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"

Ai sensi dell'art. 74 del Tuir, tale voce comprenderà:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79, comma 7, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2002, tale deduzione è pari a euro 29,24 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94 per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del TUIR;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater), c-septies), c-nonies), c-decies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. **Sono altresì deducibili dal reddito, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, ai sensi della lett.c-decies), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art.114 del TUIR effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.**

Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 65 del TUIR nei limiti ivi indicati;

- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);

Vedere in APPENDICE,
voce "Disposizioni
in materia di autotrasporto"

Vedere in APPENDICE,
voce "Esercenti impianti
di distribuzione
di carburante"

Vedere voce "Oneri di utilità
sociale" nelle "Novità della
disciplina del reddito
d'impresa"

Vedere in APPENDICE, voce "Spese di manutenzione e riparazione"

- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG23, colonna 2**, va indicato:

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS18 e RS19, colonne 1 e 2, da evidenziare in colonna 1.
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RG24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RG12 a RG23.

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG11, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1032,91 e 1.549,37. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel RG25 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e le erogazioni liberali di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG27.

Il rigo RG29 deve essere compilato nei seguenti casi:

- **Presentazione di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001**. Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile. Per le persone fisiche la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
- **Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali**. L'art.13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 79 del TUIR.

Vedere voce "Emersione del lavoro irregolare" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

- **Regime fiscale delle attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro.

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 79 del TUIR, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali. I ricavi rilevanti al fine della determinazione del reddito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 devono essere indicati nella colonna 3 del rigo RG2.

Pertanto in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RG28 e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RG28.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

In **colonna 2**, va indicato :

- **in caso di codice 1 o 2**, l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al 10 o 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**;

Nel **rigo RG30** va indicato il reddito da assoggettare a tassazione ordinaria, pari alla differenza dei rigi RG28 e RG29, colonna 3.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG31**, compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** il reddito (o la perdita), pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, ridotto del reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG23, colonna 1.

Si precisa che qualora debba applicarsi la disposizione di cui al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, l'importo che dev'essere recuperato a tassazione va indicato nel rigo RG9, secondo le istruzioni ivi fornite. Tale importo va sommato all'ammontare del reddito di colonna 3.

Nel **rigo RG32** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RG33** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG30 (ovvero RG31, colonna 3, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG32.

Se l'importo di rigo RG33 è positivo, nel **rigo RG34** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG33.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG33 può essere effettuata la compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG33 e quello di rigo RG34, colonna 2.

Nel **rigo RG36, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righe RN2 e RN23 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "madri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG37** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2002, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato TUIR.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2002 di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U., n. 85 dell'11 aprile 2002.

Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stato stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle

**Schema
per la determinazione
del reddito agrario
complessivo
normalizzato e
del numero dei capi
ridotti all'unità
di misura**

tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del TUIR non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del TUIR secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del TUIR;
- nelle **colonne 2 e 4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del red- dito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	
		1			2	
	I			x 56,389		
	II			x 32,222		
	III			x 37,593		
	IV			x 13,426		
	V			x 11,934		
	VI			x 1,00		
	Totale A reddito agrario normalizzato					
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		4
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000		Storne, pernici e coturnici	3
	Vitello		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suineti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincilla	25,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi	115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni	125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione	1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglia) (***)	200,000
	Faraona da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraona		3,000		Struzzi da riproduzione	175,000
	Storne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne	125,000
	Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del TUIR;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del TUIR, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel **quadro RF** apportando

le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso non vanno compilati i rigi da RD5 a RD9.

In tale rigo, in colonna 1, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. In tal caso, tale importo va sommato all'ammontare del reddito di colonna 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RD5** deve essere indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RS18 e RS19, colonne 1 e 2.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di impresa (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RF38, ovvero nel rigo RG23, e non andrà compilato il presente rigo RD5.

Nel **rigo RD6** vanno dedotte le eventuali quote del reddito, al netto del reddito detassato (RD4 - RD5), spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e la somma tra l'importo di rigo RD5 e di rigo RD6; l'eventuale perdita può essere riportata nel rigo RH8 e per l'eccedenza nel rigo RS10 (o RS11), senza compilare i rigi RD8 e RD9.

Nel **rigo RD8** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD7 può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

Nel **rigo RD9** va indicata la differenza tra i rigi RD7 e RD8. L'importo di rigo RD9 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 26 MARZO 2002

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchieto Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i> Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto	<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale	Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a coltura floreale Orto irriguo a coltura floreale Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767	R.A. 74,62802	R.A. 13,16965	R.A. 158,03581	R.A. 39,50895	R.A. 1.273,06626	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	3,500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082	
Vitelloni	2,100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119	
Manze	1,200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534	
Vitelli	1,000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473	
Suini da riproduzione	1,400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,520203	
Suine	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	5,853318	
Suini leggeri da macello	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853318	
Suini pesanti da macello	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767	
Polli e fagiani da riproduzione	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351	
Galline ovaiole	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410	
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	500,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631	
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	5,853318
Anatre e oche da riproduzione	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479	
Anatre, oche e capponi	4 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Farone da riproduzione	29	369,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360	
Farone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027	
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027	
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241	
Conigli e porcellini d'India	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,089772	
Lepri, visoni, nutrie e cincilla	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647	
Volpi	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171	
Ovini e caprini da riproduzione	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307	
Agnellini e caprini da carne	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251	
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616	
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853318	
Cinghiali e cervi	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473	
Daini, caprioli e mufoni	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236	
Equini da riproduzione	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520	
Puledri	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632495	
Alveari (famiglia)	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853318	
Lumache consumo q.li	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853318	
Struzzi da riproduzione	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033	
Struzzi da carne	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236	

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2ª fascia di coltura. [Redditi agrari rivalutati ex art. 3 c. 50 L. 23/12/96 n. 662].

Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle presenti istruzioni. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati. Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 del dello schema di calcolo.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG:

- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;
- Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99, come introdotta dall'art. 3, comma 1 lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **rigi RG5 e RG6** del quadro RG e dei **rigi RF4, RF5, RF26 e RF27** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito tassato ordinariamente;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini DIT;
- in **colonna 5**, la quota del reddito relativo all'anno 2000 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS28, colonna 2**. Qualora il dichiarante non sia tenuto a rideterminare il reddito, nella colonna va indicato l'eventuale reddito agevolato imputato nel secondo periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 2000 non partecipi all'impresa, devono essere compilate solo le colonne 1 e 5;
- in **colonna 6**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 7**, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 8**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2002.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Il **rigo RS10** è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1997 al 2002 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, indicate nel quadro RF, (o indicate nel quadro RD, nel solo caso di perdite derivanti dalla detassazione del reddito operata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383/2001) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Gli importi da indicare devono essere al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione degli anni pregressi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sempreché non si sia proceduto all'affrancamento delle perdite ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata legge.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RS11** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del TUIR, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Prospetto per la determinazione del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383/2001

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfetariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del TUIR e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR.

Nel caso sia necessario compilare più volte il presente prospetto, va indicato il corrispondente quadro di riferimento al rigo RS1 di ogni singolo modulo.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS12**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2002, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi da RS13 a RS17**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei cinque periodi d'imposta precedenti al 2002, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS18**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS12 e la media degli importi indicati nei righi da RS13 a RS17 (con eventuale esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore). Tale importo va indicato nel rigo RF38, o RG23, o RE17 ovvero RD5;
- nel **rigo RS19**:
 - in **colonna 1**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni;
 - in **colonna 2**, il 50 per cento di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta.

Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RF38, o RG23, o RE17 ovvero RD5 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS18.

I soggetti che, nel secondo periodo d'imposta precedente, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 compilando l'apposito prospetto all'interno del quadro RS del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS20**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS14 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS36 del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche;
- nel **rigo RS21**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS33 del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RS22**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS21;
- nel **rigo RS23**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS20 – RS21 + RS22**
- nel **rigo RS24**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS17 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, rideterminato

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale"

Prospetto di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99

tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS40 del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche;

- nel **rigo RS25**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS24;
- nel **rigo RS26**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati e degli utili accantonati nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS25. L'importo dei conferimenti effettuati nel periodo d'imposta deve essere ragguagliato all'intervallo di tempo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso;
- nel **rigo RS27**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS24 – RS25 + RS26**;
- nel **rigo RS28, colonna 3**, il minore tra l'importo di rigo RS23 e quello di rigo RS27 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS23. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2 e colonna 3**. Nel presente rigo ed in quelli successivi, RS30 e RS31, per collaboratori devono intendersi quelli presenti nel secondo periodo d'imposta precedente;
- nel **rigo RS29**, l'importo di **rigo RH20 colonna 2** del Modello UNICO 2003 PF, Fascicolo 2;
- nel **rigo RS30, colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 2000, di cui al rigo RN5 colonna 1, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche.
In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le colonne 1 e 2. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile, pertanto, **in colonna 1**, va riportato dal Modello UNICO 2001 Persone Fisiche:
 - per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di rigo RS18, e quello del reddito d'impresa di rigo RF38 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ5);
 - per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di rigo RS14, e quello del reddito d'impresa di rigo RG24.L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel **rigo RS31**, la differenza tra il rigo RS30 e la somma dei rigi RS28 e RS29, relativamente a ciascuna colonna. Se tale importo è negativo indicare zero.
- nel **rigo RS32, colonna 1**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, aumentato dell'importo di rigo RS31, colonna 3 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RS31, colonna 3.
Nella **colonna 2** l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2002 Persone Fisiche.
Nella **colonna 3** la differenza tra colonna 1 e colonna 2: tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002**, indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2002.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
- operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

SEZIONE I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5**.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza IRPEF da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, fino a copertura della differenza tra i rigi RQ6 e RQ7.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ6 - RQ7 - RQ8**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

SEZIONE II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, residua a quella impiegata nel rigo RQ8, fino a copertura della differenza tra i rigi RQ11 e RQ12.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ11 - RQ12 - RQ13**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RS12 a RS18 e la colonna 1 del rigo RS19. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (indicate nel rigo RS19, colonna 2), ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Tale situazione si verifica quando la somma dei rigi RJ6 e RJ9 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RF46, aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dei rigi RS18 e RS19 colonna 1).

In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 (2000), ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

In base alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge n. 256 del 2002, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 (2002), la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.

In alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera c), il successivo comma 1-bis prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 466. In questo caso bisogna tenere presente che la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Il presente quadro va compilato:

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare, anche nel caso in cui non intenda fruire dell'agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei rigi RJ11, RJ12 e RJ13.

Il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei rigi RJ1, RJ2, RJ3 e RJ4 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. In tal caso va barrata l'apposita casella di "Segnalazione".

I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 209 devono indicare nel presente quadro:

- nel **rigo RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (anno 2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i rigi per la determinazione agevolabile non vanno compilati;
- nel **rigo RJ2**:
 - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi al 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
 - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi al 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo;

- nel **rigo RJ3**:
 - l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
 - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto a quelli risultanti dall'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
- nel **rigo RJ5**, colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e la somma degli importi dei rigi RJ2 e RJ3. Se il risultato è pari a zero o negativo, i rigi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero. Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere raggugliato al periodo di attività, indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all'ammontare risultante dall'applicazione del saggio degli interessi legali, pari al 3 per cento, all'importo indicato al rigo RJ5;
- nel **rigo RJ7**, l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RJ6, al netto delle quote eventualmente spettanti ai collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo RJ8**, la quota del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore, indicato nel rigo RF48 del quadro RF; in caso di perdita va indicato zero.
Qualora l'importo di rigo RJ8 sia inferiore a quello di rigo RJ7, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ10** corrisponde all'importo di rigo RJ8.
Qualora l'importo di rigo RJ8 sia superiore a quello di rigo RJ7, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ9** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ7. In tal caso nel rigo RJ10 va indicata la somma dei rigi RJ7 e RJ9;
- nel **rigo RJ11**, l'importo di rigo RH15 del Modello UNICO 2003 PF, Fascicolo 2, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale;
- nel **rigo RJ12**, la somma degli importi di rigo RJ10 e di rigo RJ11, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT;
- nel **rigo RJ13**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito;
- nel **rigo RJ14**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ7 e quello di rigo RJ8;
- nei **rigi da RJ15 a RJ18**, le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ9.

I soggetti che in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209, devono indicare:

- nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
- nel **rigo RJ4**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso in cui derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
- nel rigo RJ5, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1, e la somma dei rigi RJ2, RJ3 e RJ4. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.
Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso indicando i giorni in colonna 1;
- nel rigo RJ6, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ5;
- nei successivi rigi le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

L'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 ha prorogato le disposizioni in materia di affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, contenute nell'art. 4 della legge n. 448 del 2001.

Per effetto di tale proroga le suddette riserve e fondi anche se imputati al capitale sociale, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002 – **possono essere assoggettate** ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il **codice tributo 1807**.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei **rigli** da **RY1** a **RY4**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 1**), l'utilizzo degli stessi (**colonna 2**) e l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 3**);
- nel **rigio RY5**, **colonna 3**, il totale degli importi dei rigli da RY1 a RY4 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigio RY6**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigio RY5, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta, se si è optato per la rateizzazione.

1 1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Generalità

Il presente quadro va compilato per l'indicazione dei crediti d'imposta spettanti ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico PF nonché per le utilizzazioni dei crediti medesimi effettuate nel corso del periodo d'imposta di riferimento e per l'indicazione dell'eventuale eccedenza da riversare del credito d'imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

Si segnalano le maggiori novità in materia di crediti d'imposta previste nel presente quadro:

- **a seguito delle recenti disposizioni approvate in materia, sono state inserite quattro nuove sezioni relative alle seguenti agevolazioni:**
 - **credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali (art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62);**
 - **credito per le imprese operanti nel settore della pesca (art. 4, comma 5, D.L. n. 265 del 2000);**
 - **incentivo agli investimenti delle imprese marittime (artt. 1 e 2 della legge n. 88 del 2001);**
 - **credito d'imposta a favore delle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei loro confronti (decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002, emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge n. 193 del 2000);**
- **a seguito dell'emanazione del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura;**
- **in base alle nuove norme introdotte dall'art. 2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina degli incentivi occupazionali per i datori di lavoro (art. 7 della legge n. 388 del 2000);**
- **è stata istituita una apposita sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai crediti d'imposta ricevuti da soggetti di cui all'art. 5 del Tuir. A tal fine è stato attribuito a ciascuno dei crediti d'imposta previsti dai modelli Unico PF, SP, SC e ENC un codice numerico, indicato a margine di ogni sezione delle presenti istruzioni, desunto dalla tabella riassuntiva inserita in calce al presente paragrafo.**

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente.

Il quadro RU contiene, anche il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano, infine, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- **il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);**

- i crediti di imposta possono essere utilizzati per i versamenti degli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, ove consentito, deve anche indicare quelli utilizzati in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo prevista è quella in compensazione nel modello F24.

In caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio con la comunicazione del Ministero competente, oppure per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – "Credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991"; 6714 – "Credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91".**

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991) codice credito: 01

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Modello UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU2, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU2, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel predetto periodo d'imposta;
- nel **rigo RU3, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4, nelle colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2 utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU6**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 2 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 3 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati a colonna 4 dei rigi RU1 e RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 5 di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai quattro periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Spese di ricerca
(art. 8 della legge n. 317
del 1991)
codice credito: 02

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2002;
- **nel rigo RU9, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU9, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RU10**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9 utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 2 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 3 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati a colonna 4 dei rigi RU8 e RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, re-

**Credito d'imposta
concesso ai titolari di
licenza per l'esercizio
del servizio taxi**
(art. 20 del D.L. n. 331/93
- art.1 D.L. 265/2000
- art. 23 L. 388/2000)
codice credito: 03

lative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 5 di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai quattro periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il regime delle agevolazioni previsto dall'art. 20 del D.L. n. 331 del 1993 in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.

Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – il credito concesso per l'anno 2002 nel presente quadro RU.

Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Lo stesso credito poteva, altresì, essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 – credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.

Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;

- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per il versamento dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
codice credito: 04

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, dal 1° gennaio 2000 sostituito dal regolamento Cee n. 1260/99, (compreso l'Abruzzo decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6700 – "Credito d'imposta – Incentivi per le piccole e medie imprese – Art. 4, legge 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per i soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro Operativo di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazio-

- ne della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte suddette, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

codice credito: 05

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" – "Altre attività", di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso oppure, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. L'art. 145, comma 74, legge n. 388 del 2000, modificando il comma nove dell'art. 11 della citata legge n. 449 del 1997, ha previsto il finanziamento del credito in oggetto per il biennio 2002-2003.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25 colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU31 del Mod UNICO/RU/2002;
- **nel rigo RU26, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU26, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU25 e RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU25 e RU26, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU25 e RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 2 di rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 3 di rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati a colonna 4 dei rigi RU25 e RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 5 di rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai quattro periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

codice credito: 06

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717 - "Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, legge 77/1997".**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1, 2, 3 e 4** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU38 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU33, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU33, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei righe RU32, utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 2 di rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 3 di rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati a colonna 4 dei righe RU32 e RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 5 di rigo RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai quattro periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

codice credito: 07

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Im-**

porti a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718 – "Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, legge 215/1992".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalle colonne 2, 3 e 4, del rigo RU44, del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU40, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 2 di rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato a colonna 3 di rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte, relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Incentivi occupazionali

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000; D.M. 1° agosto 2002; art. 2 del D.L. n. 209 del 2002)
codice credito: 08

La disciplina degli incentivi per l'occupazione ha subito varie modifiche per effetto del susseguirsi di numerosi interventi normativi per cui, nella presente sezione trovano collocazione:

- l'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato;
- l'agevolazione a favore dei datori di lavoro prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, il credito d'imposta previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000. Pertanto, la previsione del suddetto contributo nella presente sezione è limitata all'indicazione del riporto del credito maturato e non utilizzato.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Il credito d'imposta, cumulabile

con altri benefici eventualmente concessi, spetta nella misura di euro 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Il comma 10 del citato art. 7 ha introdotto un ulteriore credito di imposta di euro 206,58, da calcolarsi secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7, a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 realizzano incrementi occupazionali rilevanti per effetto di assunzioni di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive situate, oltre che nei territori già individuati nell'art. 4 della citata legge 448 del 1998, anche in quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per la fruizione del credito d'imposta, sino alla sospensione dell'operatività degli stessi conseguente all'emanazione del Decreto interdirigenziale del 1 agosto 2002, con il quale è stato comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sono stati utilizzabili i codici: **"6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"** e **"6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"**.

L'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l'incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, ivi comprese le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l'utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale.

Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo utilizzabili con il modello F24:

"6744 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

"6745 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Per l'utilizzo dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, sempre nei predetti limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, sono stati riattivati, dal 1° gennaio 2003, i vecchi codici tributo:

"6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina di tale credito d'imposta si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Si segnala che i contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della attività professionale o d'impresa e che intendano utilizzare il credito previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 non devono compilare questo quadro ma il **rigo RN20 del Fascicolo 1 del Modello UNICO 2003 Persone Fisiche**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU45 e RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei righe RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 dello scemto diretto dall'importo dovuto per le predette imposte.

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

codice credito: 09

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguite nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.

Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti hanno riguardato – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997"; 6710 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997".**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivi a quelli indicati nel rigo RU51, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
codice credito: 10

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.

Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, legge n. 449/97".**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 388 del 2000)
codice credito: 11

- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivi a quelli indicati nel rigo RU55, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – "Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997".**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

Credito di imposta per la ricerca scientifica
(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
codice credito: 12

- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivi a quelli indicati nel rigo RU59, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275 del 1998, sopra citato e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il D.Lgs. n. 297 del 1999, come attuato dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, ha riordinato la disciplina in materia di ricerca scientifica e tecnologica ed ha previsto, tra le agevolazioni fruibili dai soggetti ivi indicati, il credito d'imposta previsto dall'art. 5, della legge n. 449 del 1997 estendendone, peraltro, l'applicazione anche alle attività finalizzate alla creazione di nuove imprese.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6701 – "Credito d'imposta – Incentivi per la ricerca scientifica – Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Metanizzazione della Sardegna

(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

codice credito: 13

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – "Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU68 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU66, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato per i versamenti dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU66, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo del rigo RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU66, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivi a quelli indicati nel rigo RU66, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche

(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

codice credito: 14

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 – "Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - Art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2002;
- nel **rigo RU70, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU68 e RU69 e la somma degli importi indicati nel rigo RU70, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU70, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)
codice credito: 15

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 – "Credito d'imposta per compensi in natura – art. 6, L. 488/99".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU72, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, la differenza fra l'importo di rigo RU72 e l'importo indicato nel rigo RU73, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura

(art. 8, legge n. 388 del 2000; artt. 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

codice credito: 18

Sono tenuti a compilare il presente riquadro:

– le imprese operanti nel settore agricolo che hanno maturato crediti d'imposta per nuovi investimenti effettuati nel 2002, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 138/2002, per i quali non erano tenute a presentare la comunicazione dei relativi dati con i modelli CTS, previsti dall'art. 62 della legge n. 289/2002.

Sono invece tenute a compilare soltanto il rigo RU78 del presente riquadro:

– le imprese operanti nel settore agricolo, tenute a presentare il modello CVS per gli investimenti realizzati nel 2001 e/o nel 2002, nel caso in cui debbano riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante (vedasi approfondimenti successivi);

– le imprese, diverse da quelle operanti nel settore agricolo, tenute a presentare, ai sensi dell'art. 62, lett. a) e b), della legge n. 289/2002, i modelli CVS e/o CTS per gli investimenti realizzati nel 2001 e/o nel 2002, nel caso in cui debbano riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante (vedasi approfondimenti successivi).

La disciplina istitutiva del credito d'imposta in questione, contenuta nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata oggetto di vari interventi normativi che hanno apportato sostanziali modifiche.

La norma prevedeva inizialmente l'attribuzione di un credito d'imposta, fruibile in via automatica, nella misura massima prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, a favore dei soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Sono escluse dall'agevolazione in questione, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per ulteriori approfondimenti si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.

L'agevolazione in questione ha avuto effetto a seguito delle specifiche autorizzazioni della Commissione europea emanate:

- con decisione SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 relativamente ai settori ammessi all'agevolazione diversi dal settore agricoltura e dal settore trasporti;
- con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001 relativamente al settore agricoltura;
- con decisione C(2002) 1600fin del 7 maggio 2002 relativamente al settore trasporti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".

Con il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, tale disciplina è stata radicalmente modificata.

In particolare, l'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138:

- ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione prevedendo, per l'ammissione al credito d'imposta, la presentazione, in via telematica, prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento, di una istanza al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. In caso di mancato diniego, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il beneficio s'intende concesso.
- ha limitato il beneficio alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, eliminando, peraltro, l'esclusione dall'agevolazione per gli enti non commerciali;
- ha ridotto all'85 per cento la percentuale d'intensità di aiuto per gli investimenti effettuati nelle aree diverse da quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise;
- ha abrogato il comma 3 del succitato articolo 8 che prevedeva per gli investimenti in Abruzzo e Molise la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento;

– ha abolito il divieto di cumulo con l’agevolazione di cui all’articolo 4 della legge n. 383 del 2001.

La legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, entrata in vigore l’11 agosto 2002, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nell’articolo 8 della legge 388 del 2000, tra le quali quella relativa alla determinazione della misura massima dell’intensità di aiuto nella percentuale dell’85 per cento anche per le aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise.

Successivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 lett. a) e b) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, poi decaduto per mancata conversione in legge, e dell’art. 62, comma 1, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la fruizione del credito d’imposta è stata sospesa dal 13 novembre 2002 al 9 aprile 2003.

L’art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare ulteriormente la disciplina degli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, effettuati a partire dal 2003, ha tra l’altro previsto per i crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2002:

– il monitoraggio dei crediti mediante l’invio, a pena di decadenza dal beneficio, dei dati relativi agli investimenti effettuati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli CVS e CTS da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi, rispettivamente, agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 ed a quelli effettuati ai sensi del citato decreto legge n. 138/2002;

– un limite quantitativo per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

In particolare, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002, l’utilizzo è consentito nella misura massima determinata con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per i soggetti che, per l’anno 2002, hanno conseguito l’assenso dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo del contributo è consentito fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell’anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi.

Disciplina particolare per il settore agricolo

L’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso l’agevolazione in questione alle imprese agricole di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (recante la nuova definizione civilistica d’imprenditore agricolo), che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, rinviando ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali la definizione delle tipologie d’investimento agevolabili.

L’art. 11 del citato decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha previsto modalità di calcolo e condizioni soggettive specifiche per il settore agricolo. La stessa norma fa espressamente rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina di cui al citato art. 8 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002, e, quindi, anche alla procedura di ammissione al credito subordinata alla presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Tale regime agevolativo è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 13 agosto 2002.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, emanato il 2 agosto 2002, ha fissato i requisiti e i criteri di ammissibilità al contributo. Le spese ammissibili al beneficio in questione e l’intensità massima dell’agevolazione in relazione alle zone previste sono state individuate, per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nelle Tabelle “A” e “B” allegate al succitato decreto.

Il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito che il credito è cumulabile con altro aiuto nazionale o comunitario sui medesimi investimenti, in misura pari alla differenza tra la percentuale prevista nelle suddette Tabelle “A” e “B” (o quella inferiore prevista nel PFR o nel POR) e la percentuale accordata con l’altro aiuto nazionale o comunitario.

Determinazione dell’investimento e del credito

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili si rinvia alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 18 aprile 2001 e n. 68 del 13 agosto 2002.

Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

A quest'ultimo fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24:

6734 - Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

6742 - “Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138”.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 253 del 2002 è stata sospesa l'operatività dei suddetti codici e nel contempo sono stati istituiti, ai fini della restituzione del credito utilizzato in misura superiore a quanto effettivamente spettante, i codici di seguito riportati:

6747 - “Maggior credito d'imposta utilizzato – Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”

6748 - “Maggior credito d'imposta utilizzato – Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n.178”.

Per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura è stato istituito il codice tributo 6743 - “Credito d'imposta per investimenti in agricoltura - Art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138”.

Investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà. Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Per le imprese agricole gli investimenti sono agevolabili nella misura che si determina applicando il meccanismo sopra illustrato, se e in quanto applicabile al settore in questione, considerata la peculiarità di taluni costi e spese ammesse all'agevolazione. Le imprese agricole soggette a determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 29 del TUIR, devono determinare l'ammontare degli investimenti netti agevolabili deducendo dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati nell'impresa, calcolati extracontabilmente applicando al loro valore d'acquisto i coefficienti di ammortamento previsti dal Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988. Devono, altresì, determinare l'ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti, ricostruendo il costo residuo in misura pari al valore di acquisto del bene dimesso o ceduto diminuito delle virtuali quote d'ammortamento, calcolate applicando i medesimi coefficienti d'ammortamento.

Per ulteriori chiarimenti al riguardo, si fa rinvio alle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 41 del 18 aprile 2001 e 68 del 13 agosto 2002.

Determinazione del credito

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale – spettante in base al momento temporale e alla ubicazione territoriale della struttura produttiva in cui è stato effettuato l'investimento nonché al settore di appartenenza – risultante dalle tabelle sotto riportate.

TABELLA 1
AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
		Regimi ante 08/07/2002*	Regimi post 08/07/2002
CALABRIA	PMI	65 %	55,25 %
CALABRIA	Altre imprese	50 %	42,50 %
CAMPANIA	PMI	50 %	42,50 %
CAMPANIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
BASILICATA	PMI	50 %	42,50 %
BASILICATA	Altre imprese	35 %	29,75 %
PUGLIA	PMI	50 %	42,50 %
PUGLIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SICILIA	PMI	50 %	42,50 %
SICILIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SARDEGNA	PMI	50 %	42,50 %
SARDEGNA	Altre imprese	35 %	29,75 %

* Tali massimali non sono applicabili agli investimenti realizzati da imprese operanti nel settore dell'agricoltura, per i quali deve farsi riferimento alle misure ed ai criteri indicati nella Decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001.

TABELLA 2
AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

Per l'individuazione delle aree ammissibili alle deroga prevista dall'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato istitutivo della CE, si fa rinvio agli allegati alla circolare n. 41 del 18 aprile 2001 e alla comunicazione della Commissione europea SG(2001) D/289334 del 21 giugno 2001, che ha rettificato l'elenco dei bacini di occupazione (SLL) parziali, allegata alla circolare 38 del 9 maggio 2002. Detta comunicazione sostituisce l'elenco di cui all'allegato B/2 alla succitata circolare n. 41 del 18 aprile 2001.

Per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si fa rinvio per l'individuazione delle spese ammissibili e dell'intensità dell'agevolazione alle tabelle A e B allegate al D.M. 2 agosto 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla circolare n. 68 del 13 agosto 2002.

Determinazione per stima e su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Rideterminazione del credito d'imposta (clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. In particolare:

- a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
- b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
- c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato.

Il minor credito d'imposta risultante a seguito della rideterminazione di cui sopra deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

Compilazione del riquadro

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righe da RU75 a RU78, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive destinatarie dell'investimento agevolato, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva mentre la sezione III va compilata una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni dello schema di calcolo.

Schema di calcolo del credito d'imposta

Codice fiscale

Struttura produttiva n.

Periodo d'imposta

Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa	Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito				
SV2	Investimento lordo			1
SV3	Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi			
SV4	Ammortamenti complessivi			
SV5	Ammortamenti che non rilevano (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)			
SV6	Abbattimento (SV3+SV4-SV5)			
SV7	Investimento netto (SV2-SV6)			
SV8	Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)			
SV9	Diminuzione per rideterminazione struttura produttiva			Diminuzione credito
		Periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta	
		1	2	3
		,00	,00	,00
Sezione III Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni	Importo interessi
SV10				
SV11				
SV12				
SV13				
SV14				

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – va indicato:

- nel **rigo SV1, colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1, colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1, colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa;
- nel **rigo SV1, colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:

- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi. I costi dei beni agevolati acquisiti nel periodo d'imposta e che nel medesimo periodo sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse vanno indicati nel rigo SV9;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi rilevanti e non rilevanti ai fini dell'agevolazione, ivi compresi quelli virtuali relativi a beni di terzi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei rigi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;
- nel **rigo SV9**, riservato alla rideterminazione del credito d'imposta sopra illustrata, nelle **colonne 1 e 2**, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni che, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene e, nella **colonna 3**, l'importo del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione del medesimo.

Sezione III – Calcolo degli interessi

Nei rigi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Si rammenta che l'utilizzo del credito d'imposta oltre la capienza, determinato da un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, o conseguente alla rideterminazione del credito maturato precedentemente, deve essere rifiuto all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della citata circolare n. 41 del 18.4.2001. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei rigi da RU75 a RU78.

Nel **rigo RU75** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU78, colonna 3, del mod. UNICO/RU/2002.

Nel **rigo RU76**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del costo sostenuto, complessivamente per tutte le strutture produttive, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo (somma dei rigi SV2);
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'investimento netto realizzato relativamente a tutte le strutture produttive (somma dei rigi SV7);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito maturato nel periodo d'imposta complessivamente per tutte le strutture produttive (somma dei rigi SV8);
- nella **colonna 4**, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU77**, va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne del rigo SV9 di tutti i prospetti di calcolo compilati;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione (somma dei rigi SV9, colonna 3).

Nel **rigo RU78** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito da riversare risultante dalla differenza negativa tra la somma degli importi indicati nel rigo RU75 e RU76, colonna 3, e la somma di rigo RU76, colonna 4, e RU77, colonna 3. I soggetti che hanno presentato i modelli CVS e/o CTS (vedi premessa al presente quadro) tenuti a riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante, indicano nella presente colonna la differenza tra la somma degli importi dei rigi 3 (credito utilizzato) dei quadri B dei modelli CVS e/o CTS presentati e la somma degli importi dei rigi 2 (credito maturato) degli stessi quadri;
- nella **colonna 2**, gli interessi calcolati sull'importo di colonna 1, secondo lo schema riportato nella sezione III del prospetto;
- nella **colonna 3**, l'importo risultante dalla differenza positiva tra la somma degli importi indicati nel rigo RU75 e RU76, colonna 3, e la somma di rigo RU76, colonna 4, e RU77, colonna 3, che potrà essere utilizzato in compensazione per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo sopra illustrati;

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentato con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a euro 0,0103 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

**Teleriscaldamento
alimentato con
biomassa ed
energia geotermica**
(art. 8, comma 10, lett. f)
della legge n. 448
del 1998; art. 29, legge
388 del 2000)
codice credito: 20

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di euro 0,0155 per Kwh di calore fornito. La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; **art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; art. 1, comma 4, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178.** Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato D.L. 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU82, colonna 2, del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU79 ed RU80, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU79 ed RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU82, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU79 e RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax)
(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - D.P.R. n. 277 del 9 giugno 2000)
codice credito: 22

b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di euro 0,017177 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e per l'anno 2002, per effetto dell'art. 21, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 - "Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU83 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU85**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU83 e l'importo di rigo RU84.

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)

(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

codice credito: 23

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di euro 88,31413 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 per mille litri di gasolio.

Con l'art. 5 del D.L. 452/2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e successivamente con l'art. 1, comma 4-bis del D.L. 138/2002, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la riduzione dell'aliquota prevista nell'Allegato 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) è stata estesa a tutto l'anno 2002.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- c) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.

I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24:

6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00";

6736 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

6740 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246" (II semestre 2001 e 2002).

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU88**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU86 e l'importo di rigo RU87 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

Credito di imposta spettante ai soggetti in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed ai soggetti che svolgono attività marginali

(artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

codice credito: 29

Gli articoli 13, comma 5 e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono, rispettivamente, per le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ammesse al particolare regime fiscale agevolato, e per le persone fisiche che esercitano attività marginali, un credito d'imposta, pari al 40 per cento del prezzo unitario d'acquisto della apparecchiatura informatica e relativi accessori utilizzati per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, al fine di farsi assistere negli adempimenti tributari dall'Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale.

Tale credito è riconosciuto per un importo non superiore ad euro 309,87, e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; In quest'ultimo caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo d'acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza del massimale.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6735 - "Credito d'imposta - Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - Art. 13, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 6738 - "Credito d'imposta - Agevolazione per le attività marginali - Art. 14, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU91 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU89 e RU90, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU92**, la differenza fra la somma dell'importo dei rigi RU89 e RU90 e l'importo indicato nel rigo RU91, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta a favore dell'editoria
(art. 8 della legge n. 62 del 2001)
codice credito: 21

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione del beneficio sono state disciplinate con un apposito Regolamento approvato con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, in particolare, lo stesso prevede che qualora i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6746 "credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU93**, l'ammontare del **costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato**;
- nel **rigo RU94**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento dell'importo di cui al rigo RU93, tenendo presenti le disposizioni dettate per le ipotesi di revoca delle agevolazioni;
- nel **rigo RU95**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU94 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU96**, la differenza fra l'importo di cui al rigo RU94 e l'importo indicato nel rigo RU95, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, tenendo conto dei limiti temporali di utilizzo delle eccedenze normativamente previsti in relazione al periodo di formazione della quota del credito.

Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca
(art. 4, comma 5, D.L. n. 265 del 2000)
codice credito: 24

L'art. 4, comma 5, del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, ha istituito, limitatamente all'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.

Detta misura di accompagnamento può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta ed è determinata in misura forfettaria rapportata alla potenza motrice espressa in Kw delle imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 12 ottobre 2001 e pubblicato in data 3 aprile 2002, sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e le modalità di concessione della stessa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU99**, la differenza tra l'importo del rigo RU97 e l'importo del rigo RU98 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

**Incentivo
agli investimenti delle
imprese marittime**
(artt. 1 e 2 della legge
n. 88 del 2001)
codice credito: 25

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 prevede delle misure di carattere straordinario e transitorio dirette ad incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, nonché finalizzato alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e, compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

Le disposizioni agevolative si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'art. 143 del codice della navigazione, inclusi i gruppi europei di interesse economico (GEIE), sempreché gli investimenti riguardino lavori, eseguiti da imprese di cui all'art. 19, comma 1 lett. a) e b) della legge 14 giugno 1989, n. 234 (albo speciale delle imprese di costruzione o di riparazione navale), o da cantieri dell'Unione europea, relativi alle unità navali di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

Ai predetti soggetti (aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione) è riconosciuto, con riferimento agli investimenti sopra menzionati, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità navali sopra citate.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 27 dicembre 2001, n. 487, sono state emanate disposizioni di attuazione per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito maturato che va determinato in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, entro i limiti fissati dal decreto di concessione del Ministero concedente l'agevolazione;
- nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU102**, la differenza tra l'importo di cui al rigo RU100 e l'importo indicato nel rigo RU101 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

**Credito d'imposta
assunzione lavoratori
detenuti**
(art. 4 L. 193/00)
codice credito: 27

Il decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002 emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 dal Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, un credito d'imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Tali agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Il finanziamento previsto per il biennio 2000-2002 è pari ad euro 2.065.827,6.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Irap, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui agli artt. 63 e 75 Tuir, non è rimborsabile ed è cumulabile con altri benefici in particolare con l'incentivo previsto dall'art. 7 L. 388/00.

Lo stesso credito, inoltre è utilizzabile in compensazione ed a tal fine, è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento

F24: 6741 - credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU103** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU104** l'ammontare del credito di cui al rigo RU103 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU105**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU103 e l'importo indicato nel rigo RU104, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**Altri crediti d'imposta
codice credito: 99**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU106**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU107**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**Richiesta di sospensione
dei versamenti
d'imposta dei creditori
verso l'EFIM**

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

codice credito: 28

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU108**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Illor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2001 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU109**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU110, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU110, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU110, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;

Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir

- nel **rigo RU111**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU112**, la differenza tra l'importo di rigo RU108 e la somma degli importi dei rigi RU109, RU110, colonne 1, 2 e 3 e RU111.

Questo prospetto va utilizzato dai soggetti tenuti alla presentazione del presente modello che avendo una partecipazione in uno o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti i cui all'art. 5 del Tuir, hanno ricevuto uno o più crediti d'imposta dai predetti soggetti.

In particolare, nei **rigi** da **RU113** ad **RU120** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- in **colonna 1**, il codice del credito distribuito dal soggetto partecipato, indicato a margine delle istruzioni relative al corrispondente credito d'imposta;
- in **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- in **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

Gli importi indicati nel presente prospetto e i dati del loro utilizzo devono essere ricompresi nelle sezioni del quadro RU della presente dichiarazione in corrispondenza della stessa tipologia del credito ricevuto, unitamente agli importi dei crediti che il contribuente ha maturato in proprio.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei rigi del presente prospetto non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU. Per ciascuna tipologia di credito il contribuente ricomprenderà l'importo di quanto attribuito dal soggetto partecipato nel rigo riservato all'indicazione del credito d'imposta concesso o spettante nel periodo. Qualora invece la struttura della sezione del credito richieda la suddivisione degli importi in corrispondenza di più anni di riferimento, gli importi del credito distribuito riferiti ad anni diversi dal 2002 devono essere ricompresi nel rigo riservato al credito residuo della precedente dichiarazione in corrispondenza della colonna riferita all'annualità indicata nel prospetto.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: investimenti innovativi	01
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: spese di ricerca	02
Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi	03
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni	04
Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali	05
Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura	06
Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile	07
Incentivi occupazionali	08
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati	09
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole	10
Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL	11
Credito di imposta per la ricerca scientifica	12
Metanizzazione della Sardegna	13
Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	14
Credito d'imposta per compensi in natura	15
Credito d'imposta per giovani calciatori	16
Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile	17
Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura	18
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto	19
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	20
Credito d'imposta a favore dell'editoria	21
Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax)	22
Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)	23
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca	24
Incentivo agli investimenti delle imprese marittime	25
Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale	26
Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	27
Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM	28
Credito d'imposta per regimi agevolati e marginali	29
Altri crediti d'imposta	99

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, successivo a quello in corso alla data del 23 novembre 2001, di pubblicazione del decreto concernente l'individuazione dei Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.

Con il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e successive modificazioni, sono stati infatti individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto, nella generalità dei casi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo di imposta 2002, oggetto della presente dichiarazione, costituisce il periodo di prima applicazione dell'art. 127-bis del Tuir.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati, non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di quattro sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati di controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione IV**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

SEZIONE I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolge la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (Via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici: "1" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;

"2" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;

"3" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall'art. 5, comma 5, del Tuir.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

SEZIONE II

Determinazione del reddito della CFC

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1"** – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2"** – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- "3"** – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4"** – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- "6"** – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del Tuir (dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001).
- "7"** – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi in base al prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal bilancio della CFC si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione IV** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **riga FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione. L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2003 – Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori – diversi da quello di residenza della medesima CFC – con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato della CFC, i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE (diversi da quello di residenza della CFC), che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società controllata distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;
- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori - diversi da quello di residenza della CFC medesima - con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**.

Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 risulti una perdita, essa va indicata nel **rigo FC41**, senza essere preceduta dal segno meno.

- nel **rigo FC42**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

SEZIONE III Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
 - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (40% e 30%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 50% ciascuna, in una CFC: indicare 35%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC40;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC42.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2003 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2003 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2003 (approvate con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2003, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2003).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2003 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2003 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2003 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2003 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE – Fascicolo 3

□ Accantonamenti ai fondi di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del TUIR:

- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2 del TUIR. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

□ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

□ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del TUIR, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

□ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

□ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del TUIR ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del TUIR.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del TUIR – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto eser-

cizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

□ Credito d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del TUIR.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del TUIR, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2,

del TUIR nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Per gli altri crediti d'imposta si rimanda alle voci "Dividendi comunitari", "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" ed alle altre voci relative a tali crediti in APPENDICE del Fascicolo 1.

□ Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i corrispettivi derivanti dalle cessioni;
- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	<u>800.000</u>
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	<u>2.000.000</u>
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 - 200.000)	1.800.000 =====

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

□ Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nell'anno d'imposta 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.

L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è influente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del TUIR.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, TUIR) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del TUIR.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.

Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.

In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Sempre l'art. 4, al comma 2, estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.

Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.

L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il comma 6 dello stesso art. 4 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione. Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcoleranno l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, dovranno rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

□ Disposizioni in materia di autotrasporto

Ulteriore deduzione dal reddito

L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del TUIR con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

La suddetta deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

□ Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

□ Esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

□ Esercizio di arti e professioni

L'art. 49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

□ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

□ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2002 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR n. 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2002 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incom-

pleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

❑ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del TUIR e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad

esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito”.

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti. Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del TUIR non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del TUIR dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del TUIR, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo TUIR.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

□ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del TUIR;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

□ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2002 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2001 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno,

non superiore a 10.329,14 euro. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA.

Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali;

- b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2001 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 2002, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

□ Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

□ Regime fiscale delle attività marginali

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84.

L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

□ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi. Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del TUIR, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del TUIR nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del TUIR.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del TUIR, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del TUIR, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del TUIR va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

□ Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
- per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

□ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici

ci relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio. Per effetto del comma 1-quater, **come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro **59,65** e a euro **95,80** al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. **Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.** L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

□ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997. In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al pe-

riodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente inoltre che per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001, i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, i ricavi o compensi in dichiarazione senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

□ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del TUIR)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati; Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	SD07G 18.24.4	(in vigore dal 1999) Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	SD17U 25.13.0 25.21.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di altri prodotti in gomma; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche; Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di pasticceria fresca.	SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	SD09A 36.11.1 36.12.2 36.13.0 36.14.1 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per automobili, autoveicoli, navi e treni; Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; Fabbricazione di altri mobili per cucina; Fabbricazione di altri mobili in legno; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.
SD03U 15.61.1 15.61.2	(in vigore dal 1998) Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani.	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati; Produzione di pezzi di acciaio stampati; Stampatura e imbutitura di lamiera di acciaio; trancitura e lavorazione a sbalzo; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; Fabbricazione di utensileria a mano; Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate; 28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	SD09C 20.10.0 20.20.0 20.40.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; Fabbricazione di imballaggi in legno.	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	SD09E 20.30.2 20.51.1 20.52.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1999) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia.	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	SD10E 28.72.0 28.73.0 28.74.1 28.74.2 28.74.3 28.75.1 28.75.2 28.75.3 28.75.4 28.75.5 28.75.6	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate; Costruzione di stoviglie, pentolame, vassellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1 14.50.3	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	SD11U 15.41.1 15.41.2 15.42.1 15.42.2	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di oli di oliva grezzo; Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi; Fabbricazione di olio di oliva raffinato; Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati.	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo; Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Finissaggio dei tessuti.	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.
SD05U 15.11.1 15.11.2 15.12.1 15.12.2 15.13.0	(in vigore dal 2002) Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione; Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione; Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione; Conservazione di carne di volatili e conigli mediante congelamento e surgelazione; Produzione di prodotti a base di carne.	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	SD21U 33.40.1 33.40.2	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami.	SD15U 15.51.1 15.51.2	(in vigore dal 2002) Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione; Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.	SD22U 31.50.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario.	SD23U 20.51.2	(in vigore dal 2002) Laboratori di cornici.
SD07B 17.72.0 17.73.0 17.74.0 17.75.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.			SD24A 52.42.5	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
SD07C 18.22.1	(in vigore dal 1999) Confezione di vestiario esterno.			SD24B 18.30.B	(in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia.
SD07D 18.21.0 18.24.3	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.				
SD07E 18.23.0	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria personale.				
SD07F 18.24.1 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.				

SD25U 18.30.A 19.10.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio.	29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	27.34.0	Trafilatura;
SD26U 18.10.0	(in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle.	29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	27.35.0	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghie non CECA;
SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiario e selleria.	29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.51.0	Fusione di ghisa;
SD28U 26.12.0	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano;	29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.52.0	Fusione di acciaio;
26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;	29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.53.0	Fusione di metalli leggeri;
26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio;	29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi.
26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori).	29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti; di macchine per cucire e per magliaia (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SD37U 35.12.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive.
SD29U 26.61.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;	29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SD38U 36.12.1	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici.
26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;	29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SD47U 21.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;
26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.	29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici;
SD30U 37.10.0	(in vigore dal 2002) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;	29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a..
37.20.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;	29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	■ SERVIZI	
37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.	29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG31U 50.20.1	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
SD31U 24.51.1	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi;	29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine simili (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.
24.51.2	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione;	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG33U 93.02.3	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza.
24.52.0	Fabbricazione di profumi e prodotti per toilette;	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;	SG34U 93.02.1	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbiere;
24.63.0	Fabbricazione di oli essenziali.	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);	93.02.2	Servizi dei saloni di parrucchiere.
SD32U 28.52.0	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale per conto terzi;	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).	SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.
28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;	SD33U 27.41.0	(in vigore dal 2000) Produzione di metalli preziosi e semilavorati;	SG36U 55.30.1	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.
29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;	SG37U 55.40.1	(in vigore dal 1998) Bar e caffè;
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.	55.40.2	Gelaterie.
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SD34U 33.10.3	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie.	SG38U 52.71.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio.
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;	SD35U 22.11.0	(in vigore dal 2001) Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;	SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare.
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	22.13.0	Edizione di riviste e periodici;	SG40U 70.11.0	(in vigore dal 2002) Valorizzazione e vendita immobiliare;
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	22.15.0	Altre edizioni;	70.12.0	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;
29.21.1	Fabbricazione e installazione di forni e bruciatori;	22.22.0	Altre stampe di arti grafiche;	70.20.0	Locazione di beni immobili propri e sub-locazione.
29.21.2	Riparazione di forni e bruciatori;	22.23.0	Rilegatura e finitura di libri;	SG42U 74.40.2	(in vigore dal 2002) Agenzie di concessione di spazi pubblicitari.
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	22.24.0	Composizione e fotoincisione;	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;	22.25.0	Altri servizi connessi alla stampa.	SG44U 55.11.0	(in vigore dal 1999) Alberghi e motel, con ristorante;
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	SD36U 27.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di tubi di ghisa;	55.12.0	Alberghi e motel, senza ristorante.
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	27.31.0	Stiratura a freddo;	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli.
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;	27.32.0	Laminazione a freddo di nastri;	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici.
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.33.0	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;	SG48U 52.72.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di apparecchi elettrici per la casa.
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;	SD37U 27.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di tubi di ghisa;	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori.
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;	27.31.0	Stiratura a freddo;	SG50U 45.41.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura;
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	27.32.0	Laminazione a freddo di nastri;	45.43.0	Rivestimento di pavimenti e di muri;
		27.33.0	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;	45.44.0	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

SG51U 74.84.A	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.	SG67U 93.01.1 93.01.2	(in vigore dal 1999) Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità; Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.	SG82U 74.40.1 74.14.5	(in vigore dal 2002) Studi di promozione pubblicitaria; Pubbliche relazioni.
SG52U 74.82.1 74.82.2	(in vigore dal 2002) Confezionamento di generi alimentari; Confezionamento di generi non alimentari.	SG68U 60.25.0	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001) Trasporto di merci su strada.	SG83U 92.61.2 92.61.3 92.61.4 92.61.5 92.61.6	(in vigore dal 2002) Gestione di piscine; Gestione di campi da tennis; Gestione di impianti polivalenti; Gestione di altri impianti sportivi; Gestione di palestre.
SG53U 74.83.1 74.83.3	(in vigore dal 2002) Organizzazione di convegni; Traduzione ed interpretariato.	SG69U 45.11.0 45.12.0 45.21.0 45.22.0 45.23.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Demolizione di edifici e sistemazione del terreno; Trivellazioni e perforazioni; Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi; Costruzione di opere idrauliche; Altri lavori speciali di costruzione.	SG85U 92.34.1	(in vigore dal 2002) Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili.
SG54U 92.34.2 92.34.4	(in vigore dal 2002) Sale giochi e biliardi; Altre attività di intrattenimento e spettacolo, solo se svolte da gestori di apparecchi di intrattenimento.	SG70U 74.70.1	(in vigore dal 1998) Servizi di pulizia.	SG87U 74.14.1 74.14.4 74.14.6	(in vigore dal 2002) Consulenze finanziarie; Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; Agenzie di informazioni commerciali.
SG55U 93.03.0	(in vigore dal 2002) Servizi di pompe funebri e attività connesse.	SG71U 45.45.1 45.45.2	(in vigore dal 1998) Servizi di pulizia.	SG88U 74.83.4 80.41.0	(in vigore dal 2001) Richiesta certificati e disbrigo pratiche; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.
SG56U 85.14.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Laboratori di analisi cliniche.	SG72A 60.22.0	(in vigore dal 1999) Attività non specializzate di lavori edili; Altri lavori di completamento di edifici.	SG89U 74.83.2	(in vigore dal 2001) Dattilografia e fotocopiatura.
SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi e aree attrezzate per roulotte; Villaggi turistici.	SG72B 60.21.0 60.23.0	(in vigore dal 2000) Trasporti con taxi.	■ COMMERCIO	
SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).	SG73A 63.11.3 63.12.1	(in vigore dal 2000) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri; Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri; Altri trasporti terrestri di passeggeri.	SM01U 52.11.2 52.11.3 52.11.4 52.27.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio dei supermercati; Commercio al dettaglio dei minimercati; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi; Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.
SG61A 51.17.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.	SG73B 63.40.1 63.40.2 64.12.0	(in vigore dal 2001) Movimento merci relativo a trasporto terrestri; Magazzini di custodia e deposito.	SM02U 52.22.1 52.22.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine; Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.
SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.	SG74U 74.81.1 74.81.2	(in vigore dal 2001) Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; Intermediari dei trasporti; Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali, codice di attività.	SM03A 52.62.1 52.63.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande; Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.
SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.	SG75U 45.31.0 45.32.0 45.33.0 45.34.0 45.42.0	(in vigore dal 2000) Studi fotografici; Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.	SM03B 52.62.2 52.62.3 52.63.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento; Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.
SG61D 51.18.0 51.19.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.	SG76U 55.30.4 55.51.0 55.52.0	(in vigore dal 2001) Installazione di impianti elettrici; Lavori di isolamento; Installazione di impianti idraulico-sanitari; Altri lavori di installazione; Posa in opera di infissi in legno o in metallo.	SM03C 52.62.5 52.62.6 52.62.7 52.63.5	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati; Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.; Altro commercio ambulante a posteggio mobile.
SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).	SG77U 61.11.0 61.12.0 61.20.0 63.22.0	(in vigore dal 2000) Studi di ristorazione in self-service; Mense; Fornitura di pasti preparati.	SM03D 52.62.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.	SG78U 63.30.1	(in vigore dal 2002) - Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto Trasporti marittimi; Trasporti costieri; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari); Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua.	SM04U 52.31.0	(in vigore dal 2000) Farmacie.
SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.	SG79U 71.10.0 71.21.0 71.22.0	(in vigore dal 2000) Attività delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators).	SM05A 52.42.1 52.42.2 52.42.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti; Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.	SG81U 45.50.0 71.32.0	(in vigore dal 2002) Noleggio di autoveicoli; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali.	SM05B 52.42.6 52.43.1 52.43.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte; Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami; Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.
SG62U 55.30.5	(in vigore dal 1999) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.		(in vigore dal 2002) Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore; Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile.		
SG63U 55.40.4	(in vigore dal 1999) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.				
SG64U 55.40.3	(in vigore dal 1999) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.				
SG65U 55.23.4 55.23.6	(in vigore dal 1999) Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).				
SG66U 72.10.0 72.20.0 72.30.0 72.40.0 72.50.0 72.60.1 72.60.2	(in vigore dal 2001) Consulenza per installazione di elaboratori elettronici; Fornitura di software e consulenza in materia di informatica; Elaborazione elettronica dei dati; Attività delle banche di dati; Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici; Servizi di telematica, robotica, e eidomatica; Altri servizi connessi all'informatica.				

SM06A 52.44.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;	SM15A 52.48.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;	51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;
52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;	52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli.	51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;
52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;	SM15B 52.48.2	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione.	51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.
52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;	SM16U 52.33.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.	SM22A 51.43.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici;
52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.	SM17U 51.21.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;	51.43.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;
SM06B 52.45.4	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;	51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);
SM06C 52.44.2	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;	51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.	51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;
52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	SM18A 51.22.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di fiori e piante.	51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;
SM07U 52.41.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	SM18B 51.23.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;	51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario.
52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.	51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi.	SM22B 51.44.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;
SM08A 52.48.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.	SM19U 51.41.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti;	51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;
SM08B 52.48.5	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chinca-glieria e bigiotteria.	51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;	51.44.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati;
SM09A 50.10.0	(in vigore dal 1999) Commercio di autoveicoli.	51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);	51.54.3	Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria.
SM09B 50.40.1	(in vigore dal 1999) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).	51.41.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili;	SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale.
SM10U 50.30.0	(in vigore dal 1999) Commercio di parti e accessori di autoveicoli;	51.41.B	Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili;	SM23U 51.46.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali;
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.	51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;	51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicinali ed ortopedici.
SM11A 52.46.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;	SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria.
52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici;	51.42.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.	SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giocattoli.
52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;	SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.	SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).
52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;	SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).	SM26U 51.57.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;	SM21B 51.34.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;	51.57.2	Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati.	51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.	51.57.3	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).
SM11B 51.44.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;	SM21C 51.39.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;	SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura.
51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;	51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.	SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi.
51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;	SM21D 51.32.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carni fresche;	SM27C 52.25.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);
51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;	51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;	SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.	52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili;
51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;	SM21F 51.32.3	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;	52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto.
51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);	51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;	52.41.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento;
51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;	51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero;	SM29U 52.44.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti;
51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria.	51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi;	52.44.4	Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa.
SM12U 52.47.1	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di libri nuovi.	51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;	SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
SM13U 52.47.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.	51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;		
SM14U 52.24.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pane;	51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;		
52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria.				

SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria.	SM43U 52.46.6	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori.
SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione.	SM44U 52.48.1	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio.	SK10U 85.12.1	(in vigore dal 2001) - Sperimentale Studi medici generici convenzionati col s.s.n;
SM33U 51.24.1	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse pelli per pellicceria);	SM45U 52.50.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di mobili usati.	85.12.2	Altri studi medici generici;
51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria;	SM46U 51.47.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici.	85.12.4	Studi di radiologia e radioterapia;
51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce.	SM48U 52.48.E	(in vigore dal 2002) Commercio di animali vivi da affezione.	85.12.A	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;
SM34U 51.42.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di calzature e accessori;			85.12.B	Studi medici e poliambulatori specialistici.
51.47.8	Commercio all'ingrosso pelletterie, macchinerie e articoli da viaggio.			SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Erboristerie.			SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali.
SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri.			SK18U 74.20.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di architettura.
SM37U 51.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;			SK19U 85.14.A	(in vigore dal 2001) - Sperimentale Attività sanitarie svolte da ostetriche;
51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.			85.14.B	Attività sanitarie svolte da infermieri;
SM39U 52.48.7	(in vigore dal 2002) commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico.			85.14.C	Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
SM40A 52.48.C	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi.			85.14.D	Altre attività professionali paramediche indipendenti.
SM40B 52.62.7	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a., se si tratta di fiori, piante e sementi;			SK20U 85.32.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi.
52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile, se riguarda fiori, piante e sementi.			SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici.
SM42U 52.32.0	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di articoli medici ed ortopedici.			SK22U 85.20.0	(in vigore dal 2001) - Sperimentale Servizi veterinari.
				SK23U 74.20.3	(in vigore dal 2002) - Sperimentale Servizi di ingegneria integrata.
				SK24U 74.14.B	(in vigore dal 2002) - Sperimentale Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari.
				SK25U 74.14.A	(in vigore dal 2002) - Sperimentale Consulenze fornite da agronomi.

■ PROFESSIONISTI

SK01U 74.11.2 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
Attività degli studi notarili.

SK02U 74.20.2 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
Studi di ingegneria.

SK03U 74.20.A **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
Attività tecniche svolte da geometri.

SK04U 74.11.1 **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
Attività degli studi legali.

SK05U 74.12.A **(in vigore dal 2000) - Sperimentale**
Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
Consulenze del lavoro.

SK06U 74.12.C **(in vigore dal 2001) - Sperimentale**
Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti.